CAMERA DEI DEPUTATI N. 1810-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **ZUGNO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

alla Presidenza il 5 novembre 1964

—

Provvedimenti in materia di imposta di bollo

Presentata alla Presidenza il 7 novembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le difficoltà della congiuntura in atto hanno interessato tutti gli aspetti della vita economica e sociale che non potrà riacquistare l'equilibrio necessario a nuove impostazioni di sviluppo e progresso senza il concorso e senza un certo sacrificio di tutti i settori e di tutte le categorie.

Per questo la gamma dei provvedimenti con cui il Governo ha cercato innanzitutto (nel primario interesse delle classi lavoratrici e meno abbienti) di affrontare i complessi problemi della inflazione e della recessione e poi di consolidare ed accentuare la ripresa economica, ha dovuto interessare le branchie più diverse. È in questo quadro di ristabilimento di un equilibrio della nostra economia che si inserisce il provvedimento con cui viene raddoppiata (elevandola da lire 200 a lire 400) l'imposta fissa di bollo per tutti gli atti e documenti indicati nella parte prima della vigente tariffa allegato *A* (annessa al decreto Presidenziale 26 maggio 1963, n 492) corrisposta mediante l'impiego esclusivo della carta bollata o con quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone. Va poi rilevato che se si considera che nel 1938 il valore medio della carta bollata era di lire 11 (variando da un minimo di lire 4 ad un massimo di lire 18) la nuova misura unica dell'imposta risulta rivalutata con un coefficiente 36, certamente inferiore al mutato valore della moneta

Il Relatore, quindi, ritiene di poter invitare i colleghi a nome della Commissione a dare la loro approvazione all'unito disegno di legge.

ZUGNO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

La imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche e del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio.

ART. 2.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonché i libri, i registri già bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino interamente in bianco o, se adoperati, abbiano fogli in bianco, potranno entro il 31 dicembre 1965, essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente articolo 1, mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

Analoga integrazione è consentita per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario e non ancora utilizzati.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.